



COMUNE DI UGENTO

cap. 73059 - PROVINCIA DI LECCE

tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496

**REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO
NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE
– (TAXI CON AUTOVETTURA – AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE – NATANTI – TRAZIONE
ANIMALE)**

Approvato con **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**
n. .50 del 19.10.1998

ART. 1
(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 – VI comma – Testo Unico n. 393 del 15.06.1959 istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a) dagli articoli 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8.12.1933, tenuti in vigore dall'art. 145 – II° comma – del T.U. n. 393 del 15.06.1959;
- b) dal T.U. n. 393 del 15.06.1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30.06.1959;
- c) dagli articoli 86 e 121 del TU. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931, nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940;
- d) dall'art. 85 del DPR n. 616 del 24.07.1977;
- e) dalle disposizioni del presente regolamento, conforme allo schema tipo regionale, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 05.03.1990 n. 1140.

Il Consiglio Comunale adotta il presente schema tipo di Regolamento con proprio provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 2
(Autoservizi pubblici non di linea)

1.-Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2.-Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di Taxi con autovettura, motocarrozze, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozze, natante e veicoli a trazione animale.

ART. 3
(Servizio di Taxi)

1.-Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale, il quale stabilisce anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2.-All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1, la prestazione del servizio è obbligatoria.

3.-Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove è possibile, al servizio di Taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima, portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti la navigazione e alla sicurezza della stessa.

ART. 4

(Servizio di noleggio con conducente)

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o presso i pontili di attracco.

ART. 5

(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente, taxi, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale viene fissato con delibera del Consiglio Comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale, sulla base dei seguenti elementi:

- entità della popolazione residente nel territorio comunale, frazioni comprese;
- entità della popolazione studentesca frequentante nel territorio comunale, frazioni comprese;
- attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel comune e zone limitrofe.

ART. 6

(Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, taxi, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale, occorre essere in possesso della licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello degli autoveicoli autorizzati al servizio da noleggio ai sensi dell'art. 5.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente, deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco.

Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa disponibile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato comprovante che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio (escluse le imprese artigiane);
- b) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della legge 860 del 25.07.1956, per l'attività di noleggio autoveicoli (così come previsto dall'art. 6 comma 2 della legge 15.01.1992 n. 21);
- c) certificato penale;
- d) certificato di cittadinanza italiana;
- e) certificato di residenza, o per le società, certificato d'iscrizione e vigenza del Tribunale, comprovanti la residenza del richiedente nel territorio della Regione Puglia;
- f) documento dal quale deve risultare l'esistenza nel Comune di un recapito a disposizione del richiedente;
- g) certificato di non fallenza o di vigenza, rilasciato dal Tribunale;
- h) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (CAP) del richiedente valido per la guida di autoveicoli in servizio di noleggio, di cui alla licenza richiesta;
- i) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- j) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- k) dichiarazione d'impegno ad impiegare, per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale dipendente, regolarmente munito del certificato di cui al punto h);

- l) dichiarazione d'impegno a non impiegare per la guida dei veicoli, personale affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- m) dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di decadenza o di revoca di licenza di noleggio;
- n) documentazione di eventuali titoli di preferenza stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento;

L'interessato, se trattasi di ditta individuale, può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e),f),j),k),l) ed m) con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 2 della Legge n. 15 del 04.01.1968 e Legge 15.05.1997 n. 127.

Per le società non sono richiesti i documenti di cui alle lett.: c), d), h), i), j).

ART. 7 (Titoli preferenziali)

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di noleggio:

- 1) il possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del richiedente, quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone, purchè legittimamente esercitata;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale.
- 2) in caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale la residenza nel Comune o altri elementi ritenuti validi dalla Commissione di cui al successivo art. 8, che dovrà comunque fissare preventivamente appositi criteri di valutazione dei titoli preferenziali per la formazione della graduatoria.

ART. 8 (Assegnazione delle licenze)

Le licenze comunali di esercizio per il servizio di noleggio sono assegnate dal Consiglio Comunale.

L'assegnazione delle licenze viene fatta in base alla graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 7 da apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale composta dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente e da due rappresentanti del Comune, con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio e taxi.

ART. 9 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1.-La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Sindaco attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in Leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata;

2.-La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi, ovvero il cumulo delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, delle licenze per il servizio dell'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitati con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.-Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4.-L'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai

fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

ART.10 (Trasferibilità delle licenze)

1.-La licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio da noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persone dallo stesso designate, purchè iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 lett. b del presente regolamento ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2.-In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di 2 anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 lett. b) ed in possesso dei requisiti prescritti.

3).- Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

ART. 11 (Sostituzione alla guida)

1).- I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici-elettivi;

2).- Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 lett. b ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3).-Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18.04.1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del II° comma dell'art. 1 della citata legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del CCNL dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del CCNL di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4).- I titolari di licenze per l'esercizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente, possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 lett. b) conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.

ART. 12 (Caratteristiche delle autovetture)

1.-Le autovetture adibite a servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2.-L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3.-Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

4.-Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico" del tipo stabilito dall'Ufficio Comunale competente.

5.-Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed un numero progressivo.

ART. 13

(Verifiche e revisioni degli autoveicoli)

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio a verifica da parte dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 8.

Detta Commissione accerta la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile (Art. 113 T.U. n. 1740 dell'8.12.1933; Art. 145, 2° comma T.U. n. 393 del 05.08.1959).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli anno gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere sottoposti a visita da parte della Commissione Comunale al fine di verificare il permanere dei requisiti per i quali fu rilasciata la licenza, previa esibizione della carte di circolazione dell'autoveicolo dalla quale dovrà risultare l'esito regolare della revisione da parte della M.C.T.C. effettuato nell'anno precedente.

Nella stessa occasione la Commissione accerterà anche che l'impresa sia in regola con il pagamento dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.

Dei risultati della visita, la Commissione dovrà dare comunicazione al Comune, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 14

(Obblighi del titolare della licenza o autorizzazione)

1.-I veicoli o natanti adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2.-Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione.

3.-Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di Taxi.

4.-Le prenotazioni di trasporto per il servizio noleggio con conducente, sono effettuati presso le rispettive rimesse.

5.-Il titolare della licenza o autorizzazione del servizio di Taxi o Autonoleggio è tenuto al rispetto dello stazionamento in apposite aree predisposte per tali servizi.

ART. 15

(Divieti per il conducente degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;

- c) deviare di loro iniziativa dal percorso definito all'atto del noleggio dell'autoveicolo, salvo che provata causa di forza maggiore lo richieda;
- d) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
- e) interrompere il servizio iniziato, salvo richiesta da parte del noleggiante o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Le violazioni a quanto prescritto dagli articoli 15 e 16 riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art.17 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro.

ART. 16
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli

ART. 17
(Sospensione della licenza)

1.-La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi sei nei casi di infrazione non passibili di revoca o di decadenza derivanti da infrazioni a norme di legge o di regolamenti.

2.-Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco.

3.-Il Comune dovrà dare contemporaneamente notizia all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione

ART.18
(Decadenza e revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene dichiarata decaduta o revocata dal Consiglio Comunale sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La decadenza viene dichiarata nei casi che seguono:

- a) per mancata ottemperanza da parte del richiedente la licenza a quanto disposto dall'art. 9;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti colposi e non colposi, a pena restrittiva della libertà personale del titolare della licenza, superiore a sei mesi;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso venga sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.10;

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del veicolo.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'attività;
- b) se l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare della licenza, o da personale da esso dipendente secondo le modalità richiamate al punto k) dell'art. 6;

- c) quando l'attività non risulti svolta nel rispetto degli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide, ivi compreso quello relativo alla revisioni e verifiche degli autoveicoli previste dall'art. 13;
- d) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute dai dipendenti col benessere del titolare stesso;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- f) quando l'impresa titolare di licenza di noleggio utilizza l'autoveicolo per effettuazione di pubblici servizi di linea pur non essendone titolare;
- g) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 6 mesi a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore o a preventiva autorizzazione comunale;
- h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da due successive diffide al titolare della licenza.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del veicolo.

ART. 19 (Sostituzione degli autoveicoli)

Il titolare di licenza che intende sostituire l'autoveicolo adibito al servizio di noleggio o Taxi deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune, sottoponendo il nuovo autoveicolo a verifica da parte della Commissione di cui all'Art. 8.

Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione, esibirà al Comune la carta di circolazione del nuovo autoveicolo per l'annotazione sulla licenza da parte del Comune stesso, del numero di targa e del tipo di veicolo in sostituzione di quello precedente che verrà contestualmente annullato.

ART. 20 (Tariffe)

1.-Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta dei trasportati o del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Consiglio Comunale.

2.-La tariffa a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3.-Il corrispettivo del trasporto per il servizio da noleggio con conducente è direttamente concordato con l'utenza dal vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria (così come previsto dall'art. 13 punto 3 della Legge 21/92).

ART.21 (Cause di impedimento al rilascio della licenza o autorizzazione)

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di noleggio autoveicoli con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa almeno in uno dei Comuni nei quali l'impresa esercita l'attività e comunque nell'ambito della Provincia cui appartiene il Comune che rilascia la licenza;

- b) b) l'esistenza di procedimenti o di provvedimenti, a carico del richiedente la licenza, per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n.1423/1956 (Legge antimafia);
- c) l'essere incorso in condanna con sentenze passate in giudizio, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a sei mesi;
- d) l'essere incorso negli ultimi 5 anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 22

(Durata della licenza o autorizzazione)

La licenza comunale ha la durata di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile, fatti salvi i casi di cui all'Art. 18.

ART.23

(Infrazioni)

Oltre quanto previsto per i casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza comunale, tutte le altre infrazioni che non trovino la loro sanzione nel T.U.15.06.1959 n. 393, sono punite ai sensi del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada);

ART. 24

(Disposizioni particolari)

1.-I titolari di licenza o autorizzazione per il servizio di taxi e/o per il servizio di noleggio con conducente dovranno adeguare l'automezzo in modo da consentire agevolmente l'accesso ai portatori di Handycaps, così come stabilito dalla Legge 30.04.1971, n. 118 e del Regolamento approvato con DPR 27.04.1978, n. 384.

2.-Nei Comuni di minore dimensione, determinati per ogni Provincia dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, previo parere del competente ufficio Compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di Taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro.

3.-E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio di autonoleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi (Art. 14 c. 3 L.21/92).

ART. 25

(Programmazione dei trasporti locali – Art. 14 c. 5° D.L.vo 422/97)

Gli Enti locali al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 16 c. 3 e dell'art. 18 c. 2 lett. c) possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione dei veicoli della Cat. M1 di cui all'art. 47 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada.

L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.

Gli Enti Locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea.

I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopradetti veicoli sono stabiliti con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 26
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del DPR n. 393 del 15.06.1959 e degli art. 105 113 del T.U. 1749 dell'8.12.1933, tuttora vigenti; alla legge n. 21/92 e D.L.vo 19.11.1997 n. 422.

ART. 27
(Approvazione regolamento)

Il presente Regolamento relativo al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio, servizio taxi, natanti e dei veicoli a trazione animale, sono sottoposte all'approvazione preventiva della Regione Puglia CO.RE.CO